**PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DA PARTE**

**DEI COMUNI NON CAPOLUOGO**

È opportuno chiarire se e in che termini i comuni non capoluogo di provincia possano procedere autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in relazione agli investimenti afferenti in tutto o in parte al PNRR/PNC.

1. Procedure **non afferenti**agli investimenti pubblici finanziati totalmente o in parte con risorse del PNRR e fondo complementare (PNC)

L’art. 1, comma 1, lett a) del D.L. n. 32/2019 aveva previsto inizialmente nei casi ivi indicati, in via sperimentale, la non applicazione fino al 31 dicembre 2021), per i comuni non capoluogo di provincia**, del disposto** dell’art. 37 comma 4, del D.lgs. n. 50 del 2016 (codice contratti pubblici) il quale stabiliva per essi l'obbligo di ricorrere a centrali di committenza, altri soggetti aggregatori, ecc.

**La norma è stata modificata dall’art. 52 comma 1, lett. a, n. 1 sub 1.1** e 1.2 del D.L. n. 77/2021 (convertito con L108/2021) a decorrere dal 01/06/2021. Nello specifico, per effetto della modifica apportata dal sub 1.1 del richiamato art. 52 comma 1, lett. a, n. 1, del D.L. n. 77/2021 l’obbligo, previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 32, del 2019, di avvalersi delle modalità indicate all’art. 37, comma 4 per i comuni non capoluogo di provincia è “sospeso” sino al 30/06/2023, limitatamente alle procedure **non afferenti**agli investimenti pubblici finanziati totalmente o in parte con risorse del PNRR e fondo complementare (PNC). Ai comuni non capoluogo si applicano dunque i primi tre commi dell'art. 37 del D.lgs. n. 50 del 2016 con esclusione del comma 4 per gli appalti non PNRR/PNC.

1. Procedure **afferenti** agli investimenti pubblici finanziati totalmente o in parte con risorse del PNRR e fondo complementare (PNC)

Invece, in base al sub. 1.2, n. 1. lett. a) dell’art 52 del D.L. n. 77 del 2021 che modifica il comma 1, lett. a) del D.L. n. 32 del 2019, per le procedure afferenti agli investimenti PNNR e PNC (ma non anche quelle finanziate in tutto o in parte con i programmi finanziati dai Fondi Strutturali) è previsto che: “*Nelle  more di  una  disciplina  diretta   ad   assicurare   la   riduzione,   il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti,  per  le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo  di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e  lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4,  attraverso  le  unioni  di  comuni,  le   province,   le   città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia*;” .

Ne consegue che, **per le procedure afferenti agli investimenti PNNR e PNC**:

- in base all'art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016:

* le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
* per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 del D.lgs. n. 50/2016;
* ai sensi dell’art. 216 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016"Fino alla data di entrata in vigore   del   sistema   di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221." (cioè all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti - AUSA).

 - in base all'art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016:

a) per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 D.lgs. n. 50/2016 , nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 D.lgs. n. 50/2016 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

b) in caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 di seguito richiamato, o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al codice.

- in base all'art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016

a)  le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.lgs. n. 50/2016 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza, ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

- infine, in base all'art. 37 comma 4 D.lgs. n. 50/2016

**se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia**, fermo restando quanto previsto dalle norme precedenti (commi 1 e 2 primo periodo, dell'art. 37), essa procede:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, D.lgs. n. 50/2016n. 56](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm).

1. Conclusioni

Ne consegue che, anche il comune non capoluogo di provincia, ove iscritto all'AUSA, può procedere ad effettuare gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’[articolo 35](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035) D.lgs. n. 50/2016, nonché gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti, dato che il comma 4 richiama solo il primo periodo del comma 2, si procede ai sensi del comma 3.

Si precisa inoltre che il tema oggetto della presente nota (la delimitazione dei casi in cui i comuni non capoluogo possono procedere autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture per gli investimenti PNRR/PNC) non deve essere confuso con il diverso tema della individuazione delle modalità di affidamento dei lavori servizi e forniture ai sensi delle norme vigenti (segnatamente, art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/ 2020, che fa salvi gli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50 del 2016).

In altri termini, il Comune non capoluogo **non iscritto all'AUSA** può affidare direttamente ai sensi dell'art. 1. comma 2, del D.L. n. 76/2020 un appalto di servizi di progettazione di importo compreso tra 40.000 euro e 139.000 euro.  Non potrà però farlo autonomamente, ma dovrà procedere ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.lgs. n. 50/ 2016.

§§§

Si richiamano, per completezza, la risposta al quesito n. 1147 del 20 gennaio 2022 del servizio di consulenza giuridica del MIMS <https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1147>, nonché il Comunicato del 17 dicembre 2021 del Ministero dell’Interno nonché nella Circolare dello stesso Ministero n. 9 del 24 gennaio 2022, a cui si rimanda.